



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

## Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 44 del 07/11/2019

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2018 ART. 20 TUSP - BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 ART. 11 BIS DEL D.LGS. N.118/2011- PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Antonio Tatone	Si	
Vicesindaco	Carmela Incertopadre	Si	
Consigliere	Dott. Nazzaro Pagano	Si	
Consigliere	Maddalena Zaccariello	Si	
Consigliere	Pasquale Felaco	Si	
Consigliere	Stefano Sembiante	Si	
Consigliere	Antonietta Esposito	Si	
Consigliere	Carmela Cesaro	Si	
Consigliere	Raffaella Migliore	Si	
Consigliere	Antonio Di Martino	Si	
Consigliere	Nicola Marino	Si	
Consigliere	Armando Marino	Si	
Consigliere	Antonio Cutillo		Si
Consigliere	Antonio Comella		Si
Consigliere	Arturo Spina		Si
Consigliere	Pasquale Bruno		Si
Consigliere	Giovanni D'ambrosio	Si	

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **4**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Antonio Tatone.

- Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia.

# **RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2018 ART. 20 TUSP - BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 ART. 11 BIS DEL D.LGS. N.118/2011- PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.**

## **IL SINDACO**

**Visto** il D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100;

**Ricordato** che con DCC n. 54 del 30.10.2017, in attuazione del disposto dell'art. 24 TUSP è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute in società alla data del 23.09.2016 e che successivamente a tale data, in esecuzione della DCC n. 48 dell'08.09.2016, è stata acquisita, nel rispetto dell'art. 4, c. 1 e c. 2, lett e) T.U.S.P, una percentuale di partecipazione dell'0,65% in Asmel consortile scarl, detenuta a tutto il 31.12.2018;

**Considerato** che l'art. 20 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

### **Visti:**

- l'art. 11 bis del d. lgs. n. 118/2011 e smi il quale recita: **Art. 11-bis Bilancio consolidato**

#### **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

- l'art. 233 bis del d.lgs. n. 267/2000 il quale recita: **Art. 233-bis Il bilancio consolidato**

#### **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.

- l'art 151 c. 8 del d.lgs. n. 267/2000 il quale recita: 8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.<sup>4</sup>

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

**Dato atto** che con deliberazione della giunta comunale n. 66 del 27.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa a: *bilancio consolidato dell'esercizio 2018- ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (gap) comune di Casaluce ai fini della individuazione del perimetro di consolidamento* si è stabilito:

- che non si ravvisano componenti del perimetro di consolidamento del comune di Casaluce;
- che il comune di Casaluce non è tenuto né alla redazione né all'approvazione del bilancio consolidato;

**Tenuto conto**, riguardo al perimetro negativo, del comunicato reso noto nell'area riservata del portale della Banca dati delle Pubbliche amministrazioni, con cui il ministero dell'Economia e delle Finanze aveva posto a carico degli enti che non approvavano il consolidato 2016, l'onere di trasmettere specifiche delibere dalle quali si evince l'esonero dall'adempimento e ritenuta quindi l'opportunità che il Consiglio prenda atto dell'insussistenza, anche per il 2018, dell'obbligo di approvazione del bilancio consolidato;

**Visti** i pareri resi ai sensi dell'art 49 tuel;

#### **PROPONE**

**Di dare atto** che dalla ricognizione delle società in cui il Comune detiene partecipazioni al 31.12.2018, risulta, come da allegato, *Asmel consortile scarl*, per la quale non sussiste obbligo di alienazione e/o di razionalizzazione.

**Di dare atto** altresì dell'insussistenza di componenti del Perimetro di Consolidamento del Comune di Casaluce e conseguentemente dell'insussistenza a carico dell'Ente dell'obbligo di redazione ed approvazione del bilancio consolidato.

**Di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile.

***Proposta di Consiglio Comunale Num. 5 AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI del 14/10/2019 ad oggetto: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2018 ART. 20 TUSP - BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 ART. 11 BIS DEL D.LGS. N.118/2011- PRESA D'ATTO INSUSSISTENZA OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO***

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 14/10/2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to dr. Angela Maria Moccia

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 14/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to dr. Angela Maria Moccia

Alle ore 19:12, in prosecuzione di seduta, il Sindaco pone in trattazione il quarto punto all'o.d.g. relativo a: Ricognizione partecipazioni 2018 Art. 20 TUSP. Bilancio consolidato esercizio 2018 art. 11-bis d.lgs. n. 118/2011. Presa d'atto insussistenza obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Il Consigliere Pagano illustra brevemente la proposta di deliberazione facendo presente che si tratta di una presa d'atto negativa non essendo il comune tenuto al consolidamento. Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Ricognizione partecipazioni 2018 Art. 20 TUSP. Bilancio consolidato esercizio 2018 art. 11-bis d.lgs. n. 118/2011. Presa d'atto insussistenza obbligo di redazione del bilancio consolidato.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 13 (Tatone, Cesaro, Di Martino, Esposito, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore, Pagano, Sembiente, Zaccariello e D'Ambrosio);
- favorevoli 12 (Tatone, Cesaro, Di Martino, Esposito, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore, Pagano, Sembiente e Zaccariello);
- contrari nessuno;
- astenuti 1 (D'Ambrosio);

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con dodici voti favorevoli e un astenuto, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Ricognizione partecipazioni 2018 Art. 20 TUSP. Bilancio consolidato esercizio 2018 art. 11-bis d.lgs. n. 118/2011. Presa d'atto insussistenza obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 13 (Tatone, Cesaro, Di Martino, Esposito, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore, Pagano, Sembiente, Zaccariello e D'Ambrosio);
- favorevoli 12 (Tatone, Cesaro, Di Martino, Esposito, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore, Pagano, Sembiente e Zaccariello);
- contrari nessuno;
- astenuti 1 (D'Ambrosio);

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con dodici voti favorevoli e un astenuto, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Chiuso alle 19:14.

**Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Presidente  
F.to Antonio Tatone**

**Il Segretario Generale  
F.to Dott. Francesco Battaglia**

---

**Referto di pubblicazione**

Reg. Pubb. N. **1093**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/11/2019 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

**Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Di Martino Ludovico**

---

Per copia conforme all'originale

Lì, 13/11/2019

**Il Responsabile  
dr. Angela Maria Moccia**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 13/11/2019 - art. 134, punto 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 13/11/2019

**Il Responsabile  
f.to Avv. Ludovico Di Martino**